

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

VIAGGIATORI E PIAZZISTI

dipendenti da ditte commerciali

Contratto nazionale 15 maggio 1928
e successive modificazioni.

Accordi integrativi per la provincia di Milano.



Num.

2001

MILANO
L. di G. PIROLA
Via Cavallotti, 16

1951

Prezzo

L. 100

I N D I C E

Contratto collettivo nazionale 15 maggio 1928, per: viaggiatori e piazzisti dipendenti da ditte commerciali:

Viaggiatori	pag. 2
Assunzione del viaggiatore. Periodo di prova	» 2
Ferie annuali	» 3
Malattie ed infortuni	» 4
Risoluzione del contratto	» 5
Dimissioni e quiescenza	» 7
Anzianità di servizio	» 8
Sospensione di lavoro	» 8
Chiamata alle armi, richiamo alle armi	» 8
Retribuzione, diaria, ecc.	» 9
Disposizioni disciplinari	» 10
Previdenza	» 11
Ispettori produttori viaggianti	» 11
Piazzisti	» 11
Disposizioni generali	» 12

Contratto collettivo 9 maggio 1937. — Trattamento per le prestatrici d'opera che rassegnano le dimissioni per contrarre matrimonio e in occasione della maternità » 13

Contratto collettivo 9 novembre 1938. — Gratificazione natalizia ai lavoratori del commercio » 14

Contratto collettivo 1 dicembre 1939. — Aumento della gratifica natalizia ai lavoratori del commercio (nota) » 14

ACCORDI INTEGRATIVI per la provincia di Milano.

Accordo 7 agosto 1945 (art. 3) (nota)	» 15
Accordo 25 ottobre 1945 (art. 4) (nota)	» 15
Accordo 28 giugno 1946. — Minimi garantiti di retribuzione	» 15
Accordo 4 settembre 1946. — Nuovi minimi di retribuzione	» 16
Accordo 25 ottobre 1946. — Nuovi minimi di retribuzione	» 16
Accordo 29 gennaio 1947. — Nuovi minimi - assegno straordinario	» 17
Accordo 30 maggio 1947. — Nuovi minimi di retribuzione	» 18
Accordo 21 giugno 1947. — Nuovi minimi di retribuzione	» 18
Accordo 14 luglio 1948. — Nuovi minimi di retribuzione	» 19
Accordo 22 dicembre 1948. — Nuovi minimi di retribuzione	» 20
Accordo 21 dicembre 1949. — Nuovi minimi di retribuzione	» 20
Accordo 11 dicembre 1950. — Nuovi minimi di retribuzione	» 20

CONTRATTO NORMATIVO

Stipulato in Roma il 15 maggio 1928 e pubblicato nel B.U.M.C. del 31 gennaio 1929
Fascicolo n. 5 - Allegato 18.

Art. 1. — Il presente contratto nazionale regola i rapporti fra i Viaggiatori e Piazzisti di commercio e le Aziende commerciali da cui dipendono; uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie provincie, per effetto di contratti collettivi e consuetudini locali in quanto dal presente contratto disciplinati.

Viaggiatori.

Art. 2. — Agli effetti del presente contratto si ritiene Viaggiatore di Commercio chi è stabilmente incaricato, con vincolo di dipendenza da una ditta, di viaggiare in determinate zone per il collocamento di articoli trattati dalla ditta stessa, sia che viaggi a proprie spese come a spese della ditta, sia che abbia retribuzione fissa, oppure totalmente o parzialmente a provvigione, abbia o meno le spese a proprio carico.

Sono ugualmente viaggiatori di commercio coloro che viaggiano contemporaneamente per più ditte, con consenso delle ditte stesse e con vincoli di dipendenza relativi.

Sono invece esclusi dal presente contratto coloro che nell'esercizio delle loro funzioni pur avendo una limitazione di zona, hanno una piena autonomia di azione nello svolgimento del loro lavoro, non avendo alcun vincolo di itinerario e di impiego del loro tempo.

Dell'assunzione del viaggiatore, degli uffici di collocamento, del periodo di prova.

Art. 3. — L'assunzione del personale verrà fatta secondo le norme emanate con R. D. 29 marzo 1928, n. 1003 (1), sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

Art. 4. — Ogni assunzione dovrà essere accompagnata da una convenzione scritta dalla quale risulti almeno:

- a) durata dell'eventuale periodo di prova;
- b) ampiezza del mandato conferito e della zona;
- c) il periodo di tempo minimo annuale per cui la ditta si impegna di tenere in viaggio il viaggiatore;
- d) trattamento economico (stipendio, provvigioni, diaria, rimborsi, spese, ecc.);
- e) eventuali compiti del viaggiatore durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili col suo grado;
- f) i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi.

(1) Ora abrogato e sostituito dalla Legge 29 aprile 1949, n. 264 (Collezione legale Pirola, n. 1114).

Art. 5. — Le convenzioni individuali debbono beneficiare delle norme più favorevoli che saranno contenute in successivi contratti collettivi della categoria alla quale il viaggiatore appartiene (articolo 54 delle norme per l'attuazione della Legge 3 aprile 1926, R. D. 1 luglio 1926, n. 1130 (1)).

Art. 6. — Ove sia stato stabilito all'atto dell'assunzione un periodo di prova, questo dovrà, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

In mancanza di tale determinazione per atto scritto, l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato. Il periodo di prova non può in nessun caso superare i tre mesi.

Trascorso il periodo di prova, senza che alcuna delle parti abbia dato regolare disdetta scritta, il viaggiatore si intenderà assunto in servizio stabile.

Il servizio prestato durante il periodo di prova, nel caso di continuazione di rapporto, va computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio.

La risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova potrà avvenire in qualunque momento a termini di legge (art. 4 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, Contratto sull'impiego privato) (2).

Delle ferie annuali.

Art. 7. — Il viaggiatore ha diritto ad un periodo annuale di riposo come segue:

- a) giorni 10, quando abbia compiuto un anno di anzianità e fino a 2 anni compiuti;
- b) giorni 15, con anzianità di servizio oltre 2 anni e fino a 8 anni compiuti;
- c) giorni 20, con anzianità di servizio oltre 8 anni e fino a 15 anni compiuti;
- d) giorni 25, con anzianità di servizio oltre i 15 anni e fino a 20 anni compiuti;
- e) giorni 30, con anzianità oltre 20 anni compiuti.

Coloro che pur avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto un anno di servizio, avranno diritto di usufruire di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi di quanto previsto dal comma a) per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, considerandosi a tale effetto i mesi compiuti.

(1) R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1130.

Art. 54. — I contratti di lavoro individuali stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.

Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali preesistenti o successive al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori.

La stessa efficacia hanno i contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fabbrica.

(2) L'art. 4 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, stabilisce che durante il periodo di prova la risoluzione del contratto di impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Durante il periodo di ferie, decorrono a favore del viaggiatore le retribuzioni fisse normalmente corrisposte.

Il periodo delle ferie, che normalmente decorrerà dal maggio all'ottobre, dovrà essere concesso in modo continuativo per almeno due terzi, salvo speciali accordi in casi eccezionali, tra datore di lavoro e viaggiatore.

Dal periodo di ferie non si detraggono gli speciali permessi accordati per gravi motivi di famiglia o per comprovata malattia.

I turni per le ferie vengono stabiliti dal datore di lavoro a seconda dell'esigenza dell'azienda.

In caso di licenziamento spetteranno al viaggiatore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.

Il viaggiatore ha diritto al riposo festivo settimanale.

Qualora per ragione di dislocazione non gli fosse possibile per oltre un mese di recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere, in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.

Il viaggiatore per l'Estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

Delle malattie ed infortuni (1).

Art. 8. — Il viaggiatore ammalato, salvo casi speciali, deve comunicare alla ditta, la sua malattia, entro quattro giorni; e, se richiesto, dovrà inviare il certificato medico.

(1) Vedi l'Accordo integrativo del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da ditte commerciali, relativo alla istituzione della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio (stipulato fra la Confed. dei Commercianti e quella dei lavoratori del Commercio il 21 novembre 1929 e pubblicato nel B.U.M.C. del 10 dicembre 1929, f. sc. 19, all. n. 75), il quale dichiara abrogato il 2° comma dell'art. 39 del presente Contratto Collettivo, stabilisce obbligatoria l'iscrizione dei viaggiatori alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio, dichiarandone lo Statuto parte integrante dell'accordo stesso.

Vedi inoltre il Contratto collettivo per la conservazione del posto in caso di malattia o di infortunio dei lavoratori dipendenti da aziende commerciali (stipulato fra la Confed. dei Commercianti e la Confed. dei Lavoratori del Commercio il 1° agosto 1937, e pubblicato nel B.U.M.C. del 15 ottobre 1937, fasc. 163, all. n. 1243); il quale stabilisce che in caso di malattia accertata o di infortunio il datore di lavoro conserverà il posto al lavoratore, per un periodo di sei mesi, semprechè, in base al vigente Statuto della C.N.M.A.C. il lavoratore stesso abbia diritto per il medesimo periodo alle prestazioni da parte della Cassa, mantenendo ferme le clausole dei contratti collettivi vigenti che siano più favorevoli al lavoratore.

Pertanto in applicazione dei due Accordi collettivi su citati le disposizioni di cui agli art. 9 e 10 vengono in parte modificate, nel senso che:

Il datore di lavoro conserverà il posto al viaggiatore ammalato o infortunato con non più di 10 anni di servizio per 6 mesi, al lavoratore con oltre 10 anni di servizio per 9 mesi.

La Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio corrisponderà al viaggiatore ammalato — qualunque sia la sua anzianità di servizio — la regolare retribuzione (oltre che le indennità medico-farmaceutiche) per un periodo massimo di 180 giorni.

Per i viaggiatori con oltre 10 anni di servizio, l'onere eccedente i 180 giorni resta a carico del datore di lavoro che provvederà direttamente alla relativa corresponsione.

È in facoltà della ditta di far controllare da un medico di sua fiducia la malattia del viaggiatore.

Nel caso di contestazione sarà nominato un arbitro designato d'accordo dalla ditta e dal viaggiatore e, in caso di mancato accordo, dalle due organizzazioni di primo grado.

Art. 9. — Nei casi di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia il principale conserverà il posto e corrisponderà gli assegni al viaggiatore ammalato nella misura e per i periodi seguenti:

a) superato il periodo di prova fino a 5 anni di servizio: mesi 1 con retribuzione intera e mesi due con mezza mensilità di retribuzione;

b) da cinque a dieci anni di servizio: mesi due con intera retribuzione e mesi 4 con mezza mensilità di retribuzione;

c) oltre i dieci anni di servizio: mesi tre con intera retribuzione e mesi sei con mezza mensilità di retribuzione.

Agli effetti di cui sopra viene considerata quale retribuzione mensile lo stipendio fisso e la media mensile delle provvigioni dell'ultimo anno o del minor tempo trascorso e la quota diaria stabilita nell'art. 31.

Nel caso di malattia che si verifichi mentre il viaggiatore è in servizio fuori residenza tutte le spese di vitto, alloggio, di cure comuni e del trasporto (anche quando la malattia è seguita da decesso) ove richieste, saranno a carico della ditta, la quale è esonerata dalla corresponsione della diaria.

Quando il datore di lavoro dopo la scadenza dei termini di cui sopra, non intendesse continuare la corresponsione di assegni, sarà in obbligo di licenziare; il dipendente ammalato.

Il periodo di malattia è considerato utile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 10. — Qualora dopo la ripresa del servizio, ed entro un termine massimo di sei mesi, la medesima malattia torni a manifestarsi con carattere di continuità, le indennità spettanti al viaggiatore ammalato per questo secondo periodo saranno quelle previste dall'art. 6 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (1), con l'avvertenza che in ogni caso l'indennità, per l'intero periodo compresa la ricaduta, non potrà essere inferiore a quella prevista dall'articolo precedente.

Art. 11. — In caso di morte del viaggiatore competerà al coniuge, nonché ai congiunti a carico, o in difetto agli eredi legittimi, la indennità di licenziamento stabilita dall'art. 14.

Della risoluzione del contratto.

Art. 12. — Ad ogni effetto il viaggiatore di commercio per l'Estero è classificato nella prima categoria e quello per l'interno nella seconda ca-

(1) R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 6. —

Nei casi d'interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di:

a) 3 mesi, se questi abbia un'anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;

b) 6 mesi, se abbia un'anzianità di servizio di oltre 10 anni.

Nel caso di cui alla lettera a) l'impiegato avrà diritto alla intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla metà di essa per i successivi.

tegoria, stabilite dai capoversi 1° e 2° lettera a) dell'articolo 10 R. D. 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 13. — La risoluzione del contratto di locazione d'opera, tanto nel caso di licenziamento, da parte della ditta, quanto nel caso di dimissioni da parte del viaggiatore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto. Per il viaggiatore all'interno i termini di preavviso sono i seguenti:

1) *Mesi uno* per coloro che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto cinque anni di servizio.

2) *Giorni quarantacinque* per coloro che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci anni.

3) *Mesi due* per coloro che hanno raggiunto dieci anni di servizio.

Per i viaggiatori all'Estero i suddetti termini saranno raddoppiati.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Art. 14. — Oltre al preavviso nei termini stabiliti dall'art. 13 od in difetto, oltre alla indennità corrispondente, compete al viaggiatore licenziato una indennità pari ai 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.

Se il personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni agli utili, questi saranno ragguagliati alla media dell'ultimo triennio; se il triennio non sia compiuto, alla media del tempo da lui passato in servizio (Art. 10, Legge Imp. priv.) (1).

Salvo quanto è disposto dall'articolo seguente per il periodo che precede l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 15. — Al viaggiatore licenziato dovrà essere applicato il trattamento esistente per legge o per usi o convenzioni locali sia in materia di preavviso che in quella di indennità di licenziamento sino alla data di entrata in vigore del presente contratto.

A tale scopo i diritti derivanti dal detto trattamento dovranno essere fissati con documento scritto riferiti alla data del 21 aprile 1928, tenendosi distinti i termini riguardanti il preavviso da quelli riguardanti l'indennità di licenziamento (anzianità).

All'atto dell'effettivo licenziamento si devono applicare i termini di preavviso riferiti all'intero periodo prestato, calcolati in conformità degli articoli 13 e 45.

Qualora però i termini del preavviso fissati al 21 aprile 1928 risultino superiori a quelli da applicarsi al momento del licenziamento, il datore di lavoro potrà chiedere al dipendente di stare in servizio per il maggior termine, ma se il dipendente non consenta dovrà liquidargli in contanti, sulla base dell'ultima retribuzione, la differenza del maggior termine stesso.

Art. 16. — Ai fini delle eventuali indennità di licenziamento e di anzianità, stabilite nel presente patto per il contratto a tempo indeterminato, al viaggiatore sarà sempre computato tutto il periodo di tempo pas-

(1) Per il computo degli emolumenti utili agli effetti della indennità di anzianità, vedi più innanzi gli art. 30 e 31.

sato alle dipendenze della medesima azienda, sia con contratti a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Tale norma tuttavia non si applica al primo rapporto contrattuale regolato da contratto a termine, quando questo abbia avuto una durata complessiva di servizio non superiore a due anni; mentre che anche detto periodo sarà computato ai fini delle suindicate indennità, quando il viaggiatore prosegua, comunque, il rapporto contrattuale con la stessa ditta.

Art. 17. — Le indennità di licenziamento debbono essere pagate al viaggiatore all'atto della cessazione dal servizio.

In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause (qualunque esse siano) sarà conteggiato l'interesse commerciale corrente con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione dal servizio.

Art. 18. — In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso o corrisposto le indennità al viaggiatore, previste dal presente contratto per il caso di licenziamento, la nuova ditta subentrante, ove non intenda adempiere agli obblighi ed assumere il viaggiatore stesso con ogni diritto a lui spettante per il servizio precedentemente prestato, sarà tenuta alla osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

Art. 19. — In caso di fallimento, della ditta il viaggiatore ha diritto all'indennità di preavviso e di anzianità stabilite dal presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo avere del viaggiatore sarà considerato credito privilegiato a norma delle vigenti leggi.

Dimissioni e quiescenza.

Art. 20. — Rimangono fermi agli effetti delle indennità in caso di dimissioni gli eventuali diritti acquisiti dai singoli impiegati che all'entrata in vigore del presente contratto siano in servizio.

Qualora le dimissioni siano determinate da giusta causa, compete al viaggiatore dimissionario l'indennità di licenziamento come se fosse stato licenziato, escluso il preavviso.

In ogni caso al dimissionario che abbia una anzianità di almeno 25 anni nell'azienda dalla quale si dimette competono le indennità seguenti:

a) se abbia compiuto 50 anni di età: 1/4 delle indennità che avrebbe percepito in caso di licenziamento;

b) se abbia compiuto 55 anni di età: metà delle indennità che avrebbe percepito in caso di licenziamento;

c) se abbia compiuto 60 anni di età: 3/4 delle indennità che avrebbe percepito in caso di licenziamento.

d) se abbia una anzianità di 20 anni e compiuto 65 anni di età l'intera indennità che avrebbe percepito in caso di licenziamento.

Art. 21. — Qualora una viaggiatrice fosse costretta a dare le dimissioni per contrarre matrimonio, avrà diritto all'indennità di licenziamento (1).

(1) Vedasi a pagina 13 l'apposito contratto collettivo circa il trattamento da farsi alle prestatrici d'opera in caso di dimissioni per matrimonio o maternità.

Art. 22. — All'atto della liquidazione delle competenze relative alla cessazione del rapporto d'impiego, il datore di lavoro rilascia all'interessato, nonostante qualsiasi contestazione, il certificato di servizio prestato, contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio e della natura delle attribuzioni disimpegnate.

Dell'anzianità di servizio.

Art. 23. — L'anzianità viene calcolata dal giorno in cui il viaggiatore è entrato a far parte del personale della Ditta, qualunque siano state le mansioni ad esso affidate.

L'interruzione del servizio per la guerra 1915-1918, per gli ex combattenti, sarà considerata come non avvenuta agli effetti dell'anzianità, fermi restando i maggiori diritti già riconosciuti agli ex-combattenti in servizio all'entrata in vigore del presente contratto.

Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi.

Della sospensione di lavoro.

Art. 24. — In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dal viaggiatore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il tempo della sospensione ed in difetto al trattamento previsto per il licenziamento.

Della chiamata alle armi e del richiamo alle armi.

Art. 25. — La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, porta alla risoluzione del contratto (1). La Ditta corrisponderà una indennità che per il viaggiatore varierà da uno a due mesi di retribuzione da stabilirsi provincialmente.

La Ditta esaminerà con criterio di preferenza le eventuali domande di riassunzione, purché vengano presentate entro un mese dalla data di cessazione dal servizio militare.

Art. 26. — Il richiamo alle armi non dà luogo alla risoluzione del contratto. Il richiamato continua a far parte del personale dipendente dalla Ditta, e percepirà per tre mesi una retribuzione pari a quella mensile ordinariamente corrisposta (2).

Art. 27. — Il viaggiatore che abbia lasciato la Ditta per richiamo alle armi ha il dovere di presentarsi entro 15 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il contratto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovato.

Art. 28. — *Omissis* (3).

(1) Per la conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva, vedasi ora il D. 13-9-1946, n. 303.

(2) Il trattamento di richiamo alle armi è ora regolato dalla Legge 10-6-1940, n. 653.

(3) Riguardava la chiamata in servizio nella M.V.S.N.

Retribuzione, diaria, ecc.

Art. 29. — La retribuzione media mensile del viaggiatore non deve essere inferiore a quella minima fissata per gli impiegati di pari categoria delle stesse aziende dagli accordi salariali stabiliti dalle Associazioni di primo grado.

Il modo e la misura delle retribuzioni sarà stabilita nella convenzione scritta tra le parti contraenti, di cui all'art. 4 (paragr. d).

Art. 30. — Qualora il viaggiatore sia pagato anche o soltanto con una provvigione sugli affari detta provvigione dovrà venirgli corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.

Nel caso di esecuzione o di pagamento parziale, al viaggiatore è dovuta una provvigione in proporzione della somma incassata.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente non sarà dovuta al viaggiatore alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al 50 per cento.

La provvigione gli spetta però integralmente nel caso di contratti stornati dalla Ditta e non giunti a buon fine per causa imputabile ad essa. Le provvigioni saranno liquidate alla fine di ogni semestre con la spedizione al viaggiatore del conto relativo ed occorrendo delle copie delle fatture.

La liquidazione deve farsi in base all'importo delle fatture senza deduzioni per sconti extra o bonifici e resi derivanti da colpa della ditta.

Dall'ammontare delle fatture si detrarà l'importo dei bolli ed eventuali porti ed imballi.

Qualora il viaggiatore sia pagato prevalentemente a provvigione, avrà diritto di chiedere mensilmente degli acconti in misura non superiore ai 3/5 delle provvigioni relative alle fatture spedite nel mese precedente.

Al viaggiatore retribuito totalmente o parzialmente a provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla Ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso visitata nella zona normalmente affidatagli, oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente da esso visitata.

Quando dal contratto individuale (di cui all'art. 4) non risulti diversamente, s'intenderà che la provvigione spettante sarà di eguale misura tanto sugli affari diretti che su quelli indiretti.

Art. 31. — La diaria fissa od a piè di lista, esclude le spese di trasporto, costituisce, ad ogni effetto, almeno per 2/5 parte integrante della retribuzione.

Ove il viaggiatore abbia in tutto od in parte le varie spese a suo carico, se ne dovrà tenere proporzionale conto in deduzione, per stabilire ad ogni effetto la retribuzione reale del viaggiatore stesso.

Art. 32. — Nessuna diaria né indennità relativa è dovuta al viaggiatore, quando è in sede a disposizione del principale nella città ove egli vive abitualmente.

Qualora però durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

a) se ha residenza in loco, avrà una indennità nella misura di cui all'articolo precedente 2/5 della diaria;

b) se invece il viaggiatore con consenso del principale ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede la ditta, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese cui va incontro.

Nel caso che lo stesso viaggiatore fosse trattenuto in sede a disposizione oltre 1/3 del tempo in cui contrattualmente dovrebbe rimanere in viaggio esso ha diritto di considerarsi licenziato a tutti gli effetti.

Art. 33. — A carico del viaggiatore non potrà venire posto alcun star del credere.

Qualora date le speciali modalità del lavoro del viaggiatore, venga posto, con apposita convenzione scritta a carico del viaggiatore una penalità proporzionale alle perdite derivanti dal mancato buon fine degli affari da lui procurati, la misura di tale penalità non potrà superare il doppio della percentuale spettante allo stesso a titolo di provvigione, con un massimo del 10 %.

Qualora però la provvigione superi il 10 %, la penalità potrà essere superiore a detto limite, sino ad uguagliare la provvigione stessa.

Art. 34. — La provvigione è dovuta anche sugli affari la cui esecuzione deve venire dopo la fine del rapporto d'impiego.

Disposizioni disciplinari.

Art. 35. — Al viaggiatore incombe l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri a lui demandati, di seguire una condotta strettamente conforme ai doveri civili e di seguire in ogni momento le norme della più completa fedeltà verso la propria Ditta.

Il viaggiatore per la sua delicata funzione, deve cooperare alla prosperità dell'azienda con cura particolare e speciale della clientela.

Art. 36. — È considerata mancanza grave la evidente e persistente immoralità; la mancata fedeltà verso la Ditta, come: l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, la falsità o l'occultazione nei dati informativi, nonché la grave ed abituale indisciplina che abbia provocato ripetuti richiami da parte del datore di lavoro.

Per tali gravi mancanze il datore di lavoro può deliberare il licenziamento con esclusione di qualsiasi indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Art. 37. — Si considera motivo di licenziamento disciplinare senza indennità l'aver taciuto al momento dell'assunzione in servizio, circostanze che possono infirmare sostanzialmente il contratto stipulato.

Art. 38. — Nel caso che il viaggiatore fosse sottoposto a procedimento penale per reati contro la proprietà o la persona, il datore di lavoro determinerà se, in pendenza di giudizio, debba sospenderlo dal servizio oppure dal servizio e dallo stipendio.

Dopo il giudizio definitivo il datore di lavoro decide sulla riassunzione o meno in servizio, ed in caso di mancata riammissione, agli effetti delle

eventuali indennità di licenziamento, non si computa il periodo di sospensione.

Nel caso di imputazione seguita da arresto, il viaggiatore si intende sospeso *ipso jure*.

Previdenza.

Art. 39. — Il viaggiatore deve essere assicurato a totale carico della Ditta contro gli infortuni, in modo da garantire ad esso o a chi per esso un indennizzo non inferiore a quello previsto dalla legge sugli infortuni del lavoro per gli operai.

In attesa delle nuove disposizioni di legge, in merito alle assicurazioni sociali le parti contraenti riconoscono di comune accordo la necessità di provvedere per i viaggiatori di commercio alla assicurazione contro le malattie e per tanto demandano ad una Commissione composta di rappresentanti delle categorie contraenti, lo studio del problema da prospettare alle Superiori Gerarchie (1).

Art. 40. — È in facoltà del datore di lavoro di detrarre dall'ammontare delle somme corrisposte in caso di malattia, licenziamento, morte, quanto possa spettare al viaggiatore od ai suoi eredi legittimi per quegli atti di previdenza che fossero compiuti dai datori di lavoro, non per obbligo contrattuale, ma come spontanea elargizione.

Art. 41. — Qualora il viaggiatore, per l'esplicazione delle proprie funzioni, si serva abitualmente di automezzi, i rapporti inerenti saranno successivamente regolati da un'apposita convenzione che verrà concordata nazionalmente.

Ispettori produttori viaggianti.

Art. 42. — Le disposizioni del presente contratto riguardanti il viaggiatore all'interno, si applicano pure agli Ispettori produttori viaggianti.

Piazzisti.

Art. 43. — Agli effetti del presente contratto si ritiene piazzista di commercio chi è stabilmente incaricato con vincolo di dipendenza da una Ditta, di collocare nella città, sede della Ditta, ed immediati dintorni, gli articoli trattati dalla Ditta stessa, comunque sia retribuito.

Sono egualmente piazzisti coloro che lavorano per più Ditte col consenso delle stesse e con vincoli di dipendenza relativi.

Art. 44. — Ad ogni effetto il piazzista di commercio è considerato:

- a) di seconda categoria se ha una anzianità professionale di 8 anni;
- b) di terza categoria se ha una anzianità professionale inferiore.

Art. 45. — I termini di preavviso, in caso di licenziamento o dimissioni, per il piazzista di seconda categoria, sono uguali a quelli per il viaggiatore all'interno, mentre per quelli di terza categoria sono i seguenti:

(1) Il secondo comma del presente articolo è stato abrogato dal C.C. 21 novembre 1929, citato nella nota 1 a pag. 4.

1) per coloro che hanno superato il periodo di prova e non hanno raggiunto i 5 anni di servizio, giorni 15;

2) per coloro che hanno raggiunti i 5 anni di servizio e non i dieci, giorni 30;

3) per coloro che hanno raggiunto i 10 anni, giorni 45.

Art. 46. — Il piazzista che cade ammalato, salvo casi speciali, deve indicare alla Ditta entro 24 ore la sua malattia e se richiesto dovrà presentare il certificato medico.

Art. 47. — Le disposizioni del presente contratto si applicano anche nei confronti dei piazzisti di commercio per quanto sono ad essi applicabili.

Disposizioni generali.

Art. 48. — Il presente contratto, che ha inizio dal 21 aprile 1928, avrà la scadenza al 31 dicembre 1930 e s'intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio, quando non sia data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

In ogni caso esso ha valore fino a che non sia stato ratificato un nuovo Contratto Nazionale.

Esso si applica al personale in regolare servizio ed a quello assunto successivamente alla data del ventuno aprile millenovecentoventotto, anno sesto.

Art. 49. — Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di legge.

CONTRATTO COLLETTIVO RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DA FARSI ALLE PRESTATRICI D'OPERA CHE RASSEGNAANO LE DIMISSIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO E IN OCCASIONE DELLA MATERNITÀ (1).

Stipulato in Roma il 9 maggio 1937, e pubblicato nel B.U.M.C. del 31 agosto 1937, fascicolo 159, allegato n. 1199.

Art. 1. — Le prestatrici d'opera che rassegnano le dimissioni per contrarre matrimonio conservano il diritto alle indennità di licenziamento, escluso il preavviso, nella misura e secondo le modalità stabilite nei singoli Contratti Collettivi di Lavoro, o in mancanza per le categorie impiegate, nel R. D. L. 13-11-1924, n. 1825, per il caso di licenziamento.

Art. 2. — Per le categorie sprovviste di Contratti Collettivi di lavoro e che non rientrano nella sfera di applicazione del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, le indennità di cui al precedente articolo 1 non potranno essere inferiori a giorni 5 per ogni anno di servizio prestato.

Art. 3. — Le dimissioni di cui al precedente articolo debbono essere rassegnate per iscritto osservando i termini di preavviso prescritti nei singoli Contratti Collettivi di Lavoro, o, in mancanza, nel R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 per il caso di licenziamento.

Art. 4. — La corresponsione della indennità prevista dal presente Contratto dovrà essere effettuato alle prestatrici d'opera all'atto dell'esibizione del certificato di Matrimonio o altro documento equipollente, purchè tale esibizione avvenga entro sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5. — Il trattamento di cui ai precedenti art. 1 e 2 spetta ugualmente alle prestatrici d'opera che rassegnano le dimissioni in occasione della maternità non oltre il 6° mese dal parto.

Art. 6. — Il presente contratto Collettivo non abroga le migliori condizioni stabilite in materia nei Contratti collettivi vigenti.

Art. 7. — La durata del presente Contratto Collettivo è di un anno, con effetto dal giorno della sua pubblicazione. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, quando non ne sia data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza.

(1) Il presente contratto abroga e sostituisce il precedente Contratto collettivo riguardante il trattamento da farsi alle prestatrici d'opera del commercio che rassegnino le dimissioni per contrarre matrimonio, stipulato il 1° febbraio 1936, pubblicato sul B.U.M.C. del 14 marzo 1936, fasc. 131, All. n. 808.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA GRATIFICAZIONE NATALIZIA AI LAVORATORI DEL COMMERCIO.

Stipulato in Roma il 9 novembre 1938 e pubblicato nel B.U.M.C. del 30 novembre 1938, fascicolo n. 190, allegato n. 1451.

Art. 1. — In coincidenza con la vigilia del Natale i datori di lavoro corrisponderanno ai propri dipendenti con qualifica impiegatizia una gratificazione nella misura di 20/30 (venti trentesimi) (1) della retribuzione mensile normale.

Art. 2. — Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, i lavoratori di cui all'articolo precedente avranno diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratificazione per quanti sono i mesi interi di anzianità di servizio.

Art. 3. - 4 - 5 (2).

Art. 6. — Agli effetti dei calcoli di cui ai precedenti art. 1, 3 e 4 la gratificazione sarà computata: per i lavoratori con retribuzione fissa, sulla base dell'ultima retribuzione percepita precedentemente al Natale; per i lavoratori con retribuzione costituita in tutto o in parte da provvigioni o da percentuali, sulla base della media dell'anno corrente o del periodo di minor servizio prestato.

Art. 7. — Le Federazioni Nazionali aderenti alle Confederazioni stipulanti avranno facoltà di concordare nei contratti collettivi nazionali o provinciali una maggiore gratificazione, tenuto conto delle possibilità delle categorie di aziende e degli usi locali.

Art. 8. — Le norme del presente contratto sostituiscono ed assorbono tutti gli usi e le consuetudini in materia eventualmente esistenti nelle varie provincie, anche se più favorevoli per i lavoratori.

Esse inoltre sostituiscono ed assorbono tutte le clausole riguardanti la gratificazione, inserite nei contratti collettivi di lavoro nazionali, integrativi o locali vigenti alla data del presente contratto, salvo che le clausole stesse non stabiliscano misure di gratificazione superiori a quelle sopra fissate.

Art. 9. — Il presente contratto entra in vigore dal 10 novembre 1938 ed il periodo utile agli effetti della determinazione dell'ammontare della gratificazione per i lavoratori in servizio alla data stessa, decorrerà dal 1° gennaio 1938.

(1) La misura della gratifica è stata aumentata a trenta trentesimi dal C. C. N. 1° dicembre 1939 (B.U.M.C. n. 217-1779) con decorrenza 1° gennaio 1939.

(2) Si omettono perchè riguardanti i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia.

ACCORDI INTEGRATIVI PER LA PROVINCIA DI MILANO.

Accordo 28 giugno 1946.

Art. 1. — Rimanendo invariata la procedura in atto agli effetti del computo della retribuzione per la categoria viaggiatori e piazzisti (art. 3 accordo indennità di contingenza del 7 agosto 1945 (1) - art. 4 accordo indennità di contingenza del 25 ottobre 1945) (2), le aziende commerciali sono tenute a garantire alla suddetta categoria il seguente trattamento economico mensile:

a) il minimo garantito di retribuzione di cui all'art. 2 del presente accordo;

b) l'indennità di contingenza;

c) l'assegno integrativo.

Art. 2. — Minimo di retribuzione garantito:

Piazzisti di età superiore al 21° anno compiuto assunti posteriormente al 1° luglio 1946 per il 1° anno di anzianità professionale	L. 3400 mensili
Piazzisti dall'inizio del 2° anno all'8° anno compiuto di anzianità professionale	L. 4500 mensili
Piazzisti dal 9° anno di anzianità professionale in poi	L. 6800 mensili
Viaggiatori	L. 6800 mensili

Art. 3. — Per i viaggiatori e piazzisti di età inferiore al 21° anno compiuto si fa riferimento all'accordo del 25 ottobre 1945, per gli adeguamenti salariali, stipulato fra l'Unione Commercianti della Provincia di Milano e la Camera del Lavoro.

Art. 4. — Il presente accordo entra in vigore a datare dal 1° luglio 1946.

Art. 5. — Le parti, con il presente accordo, hanno inteso garantire il trattamento economico minimo e non ridurre quello in atto eventualmente superiore.

(1) Accordo 7 agosto 1945.

Art. 3. — Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione con diaria o meno, le aziende dovranno garantire, con conguaglio annuale, la retribuzione e la relativa indennità di contingenza prevista dai contratti di lavoro per il personale della stessa qualifica a retribuzione fissa. In particolare per i viaggiatori e piazzisti si dovrà fare riferimento rispettivamente alle voci «altro personale con mansioni analoghe di concetto» e a quella «altro personale con mansioni analoghe di grado comune».

(2) Accordo 25 ottobre 1945.

Art. 4. — Il trattamento economico del personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili con diaria o meno, non potrà essere inferiore, con conguaglio annuale, alla retribuzione e relativa indennità di contingenza prevista dal presente contratto, per il personale della stessa qualifica a retribuzione fissa. In particolare per i viaggiatori e piazzisti si dovrà fare riferimento alle voci «altro personale con mansioni analoghe di concetto» e a quella «altro personale con mansioni analoghe di grado comune».

Accordo 4 settembre 1946.

In seguito alla ratifica dell'accordo stipulato a Roma il 10-8-1946 l'Unione dei Commercianti di Milano ed il Sindacato Viaggiatori e Piazzisti hanno provveduto alla fissazione dei nuovi minimi della categoria viaggiatori e piazzisti, come di seguito:

a) *Minimo garantito di retribuzione:*

Piazzisti di età superiore al 21° anno compiuto assunti posteriormente al 1-7-1946 per il 1° anno di anzianità professionale . . . L. 4700
 Piazzisti dall'inizio del 2° anno all'8° anno compiuto di anzianità professionale . . . L. 5800
 Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità professionale in poi L. 8750
 Viaggiatori . . . L. 8750

Nelle cifre sopra riportate è compreso l'assegno integrativo, che è stato assorbito dai nuovi minimi.

b) *L'indennità di contingenza:*

Agli effetti del computo della retribuzione resta sempre invariata la procedura in atto (riferimento all'art. 3° accordo indennità di contingenza 7 agosto 1945, art. 4° accordo indennità di contingenza 25-10-1945), anche con l'accordo salariale per viaggiatori e piazzisti stipulato il 28-6-1946 e pubblicato sul « Commercio Lombardo » del 15-7-1946, al quale si farà riferimento in ogni sua clausola.

I nuovi minimi hanno decorrenza dal 1° luglio 1946.

Accordo 25 ottobre 1946.

In seguito alla stipulazione dell'accordo per i dipendenti del commercio in data 17-10-1946 l'Unione dei Commercianti della Provincia di Milano ed il Sindacato Viaggiatori e Piazzisti hanno provveduto alla fissazione dei nuovi minimi della categoria viaggiatori e piazzisti, come di seguito:

a) *Minimo garantito di retribuzione:*

Piazzisti di età superiore al 21° anno compiuto, assunti posteriormente al 1°-7-1946 . . . L. 5875
 Piazzisti di età superiore al 21° anno, assunti prima del 1°-7-1946 e piazzisti dall'inizio del 2° anno all'8° anno compiuto di anzianità professionale . . . L. 7250
 Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità professionale in poi L. 10500
 Viaggiatori . . . L. 10500

Nelle cifre sopra riportate è compreso l'assegno integrativo, che è stato assorbito dai minimi del precedente accordo (16-9-1946).

b) *L'indennità di contingenza:*

Agli effetti del computo della retribuzione resta sempre invariata la procedura in atto (riferimento all'art. 3° accordo indennità di contingenza 7 agosto 1945, art. 4° accordo indennità di contingenza 25-10-1945), anche con l'accordo salariale per viaggiatori e piazzisti stipulato il 28-6-1946

e pubblicato sul « Commercio Lombardo » del 15-7-1946, al quale si farà riferimento in ogni sua clausola.

I nuovi minimi hanno decorrenza dal 1° ottobre 1946.

Accordo 29 gennaio 1947.

In seguito alla stipulazione dell'accordo per i dipendenti del commercio in data 15 gennaio 1947, a ratifica dell'accordo concordato a Roma il 14 dicembre 1946, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio, ed Affini l'Unione dei Commercianti della Provincia di Milano ed il Sindacato Viaggiatori e Piazzisti hanno provveduto alla fissazione dei nuovi minimi della categoria viaggiatori e piazzisti come di seguito:

Art. 1. — *Minimo garantito di retribuzione:*

Piazzisti di età superiore al 21° anno compiuto, assunti posteriormente al 1°-7-1946 . . . L. 6750

Piazzisti di età superiore al 21° anno, assunti prima del 1°-7-1946 e piazzisti dall'inizio del 2° anno all'8° anno compiuto di anzianità professionale L. 8150

Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità professionale in poi L. 12.250

Viaggiatori . . . L. 12.250

Art. 2. — I minimi di retribuzione sopra riportati hanno vigore a datare dal 1° gennaio 1947.

Come già convenuto in occasione della stipula dell'accordo salariale per gli addetti al commercio riportato in premessa, le parti, allo scopo di superare il principio antiggiuridico della retroattività stabiliscono la decorrenza dal 1° gennaio 1947 anziché dal 1° novembre 1946, come previsto dall'accordo 14-12-1946, ed all'uopo hanno concordato la liquidazione di un equivalente assegno straordinario una tantum, da liquidarsi nella seguente misura entro e non oltre il 31 gennaio 1947.

Viaggiatori . . . L. 2000

Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità professionale in poi L. 2000

Piazzisti di età superiore al 21° anno, assunti prima del 1°-7-1946 e piazzisti dall'inizio del 2° anno all'8° anno compiuto di anzianità professionale . . . L. 1500

Piazzisti di età superiore al 21° anno compiuto, assunti posteriormente al 1°-7-1946 . . . L. 1500

Ai capi famiglia aventi qualsiasi mansione ed età, verrà corrisposto in aggiunta un assegno di L. 500. A tale effetto si intendono capi famiglia i lavoratori che percepiscono gli assegni familiari, precisando che per ogni famiglia non può essere considerato capo famiglia più di un componente la stessa.

Ai lavoratori in forza dalla data del 15 novembre 1946 gli assegni straordinari una tantum di cui all'art. 2 verranno liquidati in misura integrale, ai lavoratori assunti posteriormente a tale data e fino al 15 dicembre 1946 verranno invece corrisposti i 2/3 degli assegni predetti.

Gli assegni non competeranno ai dipendenti assunti posteriormente alla data del 15 dicembre 1946.

Art. 3. — I nuovi minimi hanno decorrenza dal 1 gennaio 1947.

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo e cioè prima del 15 gennaio 1947, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 4. — *Indennità di contingenza.* — Agli effetti del computo della retribuzione resta sempre invariata la procedura in atto (riferimento all'art. 3° accordo indennità di contingenza 7 agosto 1945, art. 4° accordo indennità di contingenza 25 ottobre 1945) anche con l'accordo salariale per i viaggiatori e piazzisti stipulato il 28-6-1946 e pubblicato sul « Commercio Lombardo » del 15-7-1946, al quale si farà riferimento in ogni sua clausola.

Accordo 30 maggio 1947.

In seguito al raggiungimento dell'adeguamento salariale, (a ratifica dell'art. 2° dell'accordo di tregua salariale per i dipendenti da aziende commerciali stipulato a Roma il 14-12-1946, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la F.I.L.C.E.A.) avvenuto in data 30 maggio 1947, l'Unione dei Commercianti della Provincia di Milano ed il Sindacato Viaggiatori e Piazzisti di Milano hanno provveduto alla fissazione dei seguenti minimi per la categoria Viaggiatori e Piazzisti:

Art. 1. — *Minimo garantito di retribuzione:*

Piazzisti di età superiore al 21° anno compiuto, assunti posteriormente al 1°-7-1946 L. 7300

Piazzisti di età superiore al 21° anno, assunti prima del 1-7-1946 e piazzisti dall'inizio del 2° anno all'8° anno compiuto di anzianità professionale L. 8800

Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità professionale in poi L. 13.250

Viaggiatori L. 13.250

Art. 2. — I suddetti minimi hanno decorrenza dal 1° giugno 1947.

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data della stipulazione del presente accordo e cioè prima del 30 maggio 1947, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 3. — *Indennità di contingenza.* — Agli effetti del computo della retribuzione resta sempre invariata la procedura in atto (riferimento all'art. 3° accordo indennità di contingenza 7 agosto 1945, art. 4° accordo indennità di contingenza 25 ottobre 1945) anche con l'accordo salariale per i viaggiatori e piazzisti stipulato il 28-6-1946 e pubblicato su « Il Commercio Lombardo » del 15-7-1946, al quale si farà riferimento in ogni sua clausola.

Accordo 21 giugno 1947.

Il Sindacato Agenti Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti e l'Unione dei Commercianti della Provincia di Milano, in seguito alla stipulazione dell'accordo salariale per gli addetti al commercio stipulato il 21 giugno

1947, hanno provveduto ad allineare le retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti ai nuovi minimi di cui al predetto accordo e precisamente:

Art. 1. — *Minimo garantito di retribuzione:*

Piazzisti di età superiore al 21° anno compiuto, assunti posteriormente al 1-7-1946 L. 11.000

Piazzisti di età superiore al 21° anno, assunti prima del 1°-7-1946 e piazzisti dall'inizio del 2° anno all'8° anno compiuto di anzianità professionale L. 12.350

Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità professionale in poi L. 19.700

Viaggiatori L. 19.700

Art. 2. — I suddetti minimi hanno decorrenza dal 15 giugno 1947.

Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, cioè prima del 21-6-1947, la liquidazione verrà operata sulla base della retribuzione corrisposta alla data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro.

Art. 3. — *Indennità di contingenza.* — Agli effetti del computo della retribuzione resta sempre invariata la procedura in atto (riferimento all'art. 3° accordo indennità di contingenza 7 agosto 1945, art. 4° accordo indennità di contingenza 25 ottobre 1945), anche con l'accordo salariale per i viaggiatori e piazzisti stipulato il 28-6-1946 e pubblicato su « Il Commercio Lombardo » del 15-7-1946, al quale si farà riferimento in ogni sua clausola.

Accordo 14 luglio 1948.

L'Unione dei Commercianti della Provincia di Milano e il Sindacato Agenti Rappresentanti - Viaggiatori e Piazzisti in seguito alla stipulazione dell'accordo provvisorio sulla rivalutazione delle categorie degli addetti al commercio, hanno provveduto ad allineare le retribuzioni dei viaggiatori e piazzisti ai nuovi minimi di cui all'accordo stesso; e precisamente:

Art. 1. — *Minimo garantito di retribuzione:*

Piazzisti fino a tutto l'8° anno di anzianità professionale . . . L. 13.338

Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità professionale in poi L. 23.246

Viaggiatori L. 23.246

Indennità di contingenza:

Agli effetti del computo della retribuzione resta sempre invariata la procedura in atto (riferimento all'art. 3° accordo indennità di contingenza 7 agosto 1945, art. 4° accordo indennità di contingenza 25 ottobre 1945) (1) anche con l'accordo salariale per i viaggiatori e piazzisti stipulato il 28 giugno 1946 (2) e pubblicato su « Il Commercio Lombardo » del 15-7-1946, al quale si farà riferimento in ogni sua clausola.

Il presente accordo va in vigore dal 16-12-1947.

(1) Vedi note 1 e 2 a pag. 15.

(2) Riportato a pag. 15.

Accordo 22 dicembre 1948.

Identico all'accordo 14 luglio 1948, aumenta il minimo garantito come segue:

Piazzisti fino a tutto l'8° anno di anzianità	L. 14.638
Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità	L. 25.746
Viaggiatori	L. 25.746

In vigore dal 1° dicembre 1948.

Accordo 21 dicembre 1949.

Identico all'accordo 14 luglio 1948, aumenta il minimo garantito come segue:

Piazzisti fino a tutto l'8° anno di anzianità	L. 15.588
Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità	L. 28.146
Viaggiatori	L. 28.146

In vigore dal 1° dicembre 1949.

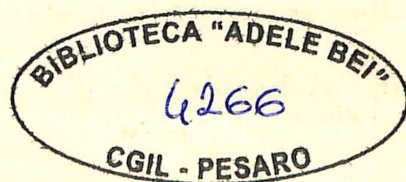
Accordo 11 dicembre 1950.

Identico all'accordo 14 luglio 1948, aumenta il minimo garantito come segue:

Piazzisti fino a tutto l'8° anno di anzianità	L. 16.290
Piazzisti dall'inizio del 9° anno di anzianità	L. 29.415
Viaggiatori	L. 29.415

In aggiunta a tali minimi verrà corrisposto, oltre l'indennità di contingenza, l'assegno temporaneo disposto per le aziende commerciali con l'accordo 11-12-1950.

In vigore dal 1° dicembre 1950.



ACCORDI E CONTRATTI DI LAVORO

Collezione Pirola

- N. 2001. — Viaggiatori e piazzisti di aziende commerciali.** - Contratto nazionale 15 maggio 1928 e successive modificazioni. Edizione 1950 **L. 100.—**
- N. 2017. — Dirigenti di aziende commerciali.** - Contratto nazionale 18 novembre 1948 e regolamento della previdenza. Edizione 1950 **L. 100.—**
- N. 2020. — Agenti e rappresentanti delle ditte industriali e commerciali.** - Accordo 17 novembre 1938, modificato 29-10-1947 e 18-7-1951 Ente Assistenza. Reg. previdenza. **L. 120.—**
- N. 2023. — Metalmeccanici.** - Contratto nazionale 25 giugno 1948 per impiegati ed operai. Edizione 1948 **L. 120.—**
- N. 2023-a. — Metalmeccanici.** - Accordi 29 marzo 1950 per le categorie speciali e 14 luglio 1950, per gli addetti a mansioni discontinue **L. 100.—**
- N. 2032. — Viaggiatori e piazzisti di aziende industriali.** - Contratto nazionale 1° dicembre 1937 e successive modificazioni. Regolamento di previdenza. Accordi integrativi per la provincia di Milano. Edizione 1950 **L. 100.—**
- N. 2034-b. — Dirigenti di aziende industriali.** - Contratto nazionale 31-12-1948. Trattamento economico. Cassa previdenza. Assicurazione vita. Ediz. 1950 **L. 150.—**
- N. 2054. — Abbigliamento.** - Contratto nazionale 1° luglio 1948 per gli operai addetti all'industria dell'abbigliamento. Edizione 1948 **L. 120.—**
- N. 2057. — Legno e sughero.** - Contratto nazionale 28 dicembre 1948 per gli operai addetti alle industrie del legno e sughero. Edizione 1949 **L. 80.—**
- N. 2058. — Aziende commerciali.** - Contratto nazionale 23 ottobre 1950, corredato di una tabella per l'indennità di licenziamento per il periodo anteriore al 31-12-1947 **L. 200.—**
- N. 2058-a. — Aziende commerciali.** - Accordo economico integrativo 30 aprile 1951 per la prov. di Milano. **L. 150.—**
- N. 2058-b. —** Accordo integrativo a trattamento salariale 3 marzo 1951 per i dipendenti da cooperative, spacci, circoli della Provincia di Milano **L. 100.—**
- N. 2059. — Aziende di credito.** - Contratto nazionale 14 novembre 1949, per gli impiegati, le impiegate e i commessi **L. 120.—**
- N. 2060 — Rivalutazione stipendi e salari nell'industria.** - Accordi 14 aprile 1948, 5 agosto 1949, 30 settembre 1949, 8 dicembre 1950 con note e tabelle illustrative **L. 150.—**